

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 8 marzo 2016, n. 9

Proroga del termine di fine lavori della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7 giugno 2013 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e presa d'atto del de-potenziamento a 6,00MWe, sito nel Comune di Foggialoc. "Torretta di Sezze"; di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico e di una cabina elettrica di smistamento a 30 KV; di una stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV connessa con la sezione a 150 KV della stazione elettrica 380/150 KV sita nel comune di Foggia, ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Torretta WindS.r.l., con sede legale Via Caravaggio,125 – Pescara.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società Torretta Wind S.r.l. con sede legale in Via Durini, 18 – Milano con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7 giugno 2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe, sito nel Comune di Foggia loc. "Torretta di Sezze"; di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico e di una cabina elettrica di smistamento a 30 KV; di una stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV connessa con la sezione a 150 KV della stazione elettrica 380/150 KV sita nel comune di Foggia, ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Torretta Wind S.r.l., con sede legale Via Durini, 18 – Milano.
- la Società Torretta Wind S.r.l. con nota PEC del 12.12.2014 acquisita al prot. n. AOO_159 – 17.12.2014 – 0006617 ha comunicato il trasferimento nella nuova sede a Via Caravaggio, 125 Pescara, giusto assemblea dei soci che ha deliberato, con atto Repertorio n. 173088 Raccolta n. 44055 del Notaio Mastroberardino Antonio, registrato a Pescara il 3.12.2012 al n. 11566/1T, con nomina di due amministratori;
- con nota acquisita al prot. n. AOO_159 – 4.12.2015 - 0005061, la società Torretta Wind S.r.l. ha comunicato

che, con PAS del 23.5.2014 depositata al Comune di Foggia sono state apportate modifiche non sostanziali al progetto autorizzato con riduzione della potenza a 6 MWe, fermo restando il numero delle turbine e le dimensioni complessive delle macchine; contestualmente ha formulato richiesta di proroga di mesi sedici del termine di fine lavori, stante il tempo trascorso per la definizione dei tipi di frazionamento, nell'ambito del procedimento di esproprio, ritardando la costruzione dell'impianto di circa 9 mesi, da dicembre 2014 a settembre 2015; oltre alla valutazione degli aggiornamenti tecnologici apportati agli aerogeneratori nel periodo intercorso fra la data di presentazione del progetto presso gli Uffici Regionali e la data di avvio dei lavori;

- con nota prot. n. AOO_159 – 15.01.2016 – 0000087, indirizzata alla Società, il Servizio Energie Rinnovabili, ha chiesto di produrre:
 - perizia tecnica giurata o altra documentazione probante corredata con rilievi anche fotografici che attestino l'effettivo inizio dei lavori entro il termine previsto dalla determinazione dirigenziale 53/2013 ed il loro dettagliato stato di avanzamento;
 - una nuova fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia avente validità congrua con il periodo di proroga richiesto ed emessa da primari istituti bancari o assicurativi.
- con nota acquisita al prot. n. AOO_159 – 11.2.2016 - 0000502, la società Torretta Wind S.r.l. ha depositato:
 - 1) perizia tecnica a firma dell'ing. Fabio Paccapelo attestante l'effettivo inizio dei lavori entro il termine previsto dalla DD. 53/2013 ed il loro dettagliato stato di avanzamento;
 - 2) appendice all'attuale garanzia, polizza n. 2013/50/2281266 che ne estende la validità fino al 16.7.2017;
 - 3) copia della PAS presentata al Comune di Foggia in data 23.5.2014 inerente alle modifiche non sostanziali e alla riduzione di potenza dell'impianto eolico da 90 MWe a 6 MWe; precisando che in data 8 febbraio è stata richiesta apposita attestazione.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
- in particolare, si è verificato che l'impianto in oggetto è stato escluso da Valutazione d'Impatto Ambientale con D.D. n.198 del 28.05.2010, rilasciata dal Servizio Ecologia della Regione Puglia e che la società Torretta Wind srl ha comunicato l'inizio dei lavori entro il termine di tre anni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'esito dello screening ambientale;
- in considerazione della rilevanza degli impatti territoriali connessi alla costruzione ed esercizio di torri eoli-

che da 2 MW cadauna è stato effettuato un approfondimento in merito all'efficacia della verifica di assoggettabilità a VIA ed a tal proposito si è acquisito il contributo prot. n. A00_089 2787 del 04.03.2016 della Sezione Ecologia, che non ha ravvisato la necessità di una proroga o di un rinnovo dello screening VIA.

Dato atto :

- che in data 26.06.2013 è stata notificata alla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 53 del 7 giugno 2013 compresi gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. 53 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata sul BURP n. 84 del 20 giugno 2013;
- che con nota del 28.6.2013 acquisita agli atti al prot. n. AOO_159 – 08/07/2013 - 0005695 la società ha comunicato l'inizio dei lavori;
- che la fine dei lavori dopo 30 mesi dalla data del 28.6.2013, era prevista entro il 28.12.2015;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

di prendere atto:

- del trasferimento nella nuova sede a Via Caravaggio, 125 Pescara, giusto assemblea dei soci con atto Repertorio n. 173088 Raccolta n. 44055 del Notaio Mastroberardino Antonio, registrato a Pescara il 3.12.2012 al n. 11566/1T;
- della riduzione di potenza a 6 MWe, fermo restando il numero delle turbine e le dimensioni complessive delle macchine, rimettendo al Comune di Foggia ogni valutazione e responsabilità in ordine alla PAS del 23.05.2014 ed alla non sostanzialità delle modifiche apportate all'impianto eolico in oggetto;

di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di fine lavori di 16 mesi che viene pertanto fissato al 28 giugno 2017.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 9 del 8 Marzo 2016 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto delle note del 2.12.2015 acquisita al prot. n. AOO_159 – 4.12.2015 – 0005061; del 11.2.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 11.2.2016 – 0000502, e delle motivazioni in esse contenute:

- del trasferimento nella nuova sede a Via Caravaggio, 125 Pescara, giusto assemblea dei soci con atto Reperitorio n. 173088 Raccolta n. 44055 del Notaio Mastroberardino Antonio, registrato a Pescara il 3.12.2012 al n. 11566/1T;
- della riduzione di potenza a 6 MWe, fermo restando il numero delle turbine e le dimensioni complessive delle macchine, rimettendo al Comune di Foggia ogni valutazione e responsabilità in ordine alla PAS del 23.05.2014 ed alla non sostanzialità delle modifiche apportate all'impianto eolico in oggetto;

di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di fine lavori di 16 mesi che viene pertanto fissato al 28 giugno 2017.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio delle opere, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

La Sezione Energia Rinnovabili, Reti e Efficienza Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, al Comune di Foggia ed alla Sezione Ecologia regionale.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO